

CONTRATTO DI CONSULENZA

CODICE CONTRATTO

[Per Progetti IRISS (B1):] Cup XXXXXX - Next Gen. Eu - M4C2I2.3

Il presente contratto di Consulenza ("Contratto") viene stipulato tra

SMACT S.c.p.A., con sede in Fondamenta San Giobbe, Cannaregio 873, 30121, Venezia, e-mail info@smactcc.it, PEC smact.competencecenter@legalmail.it, C.F. e P.IVA 04516580273, rappresentata dal proprio procuratore Ing. Matteo Faggin (di seguito, "SMACT");

e

..... con sede in via.....n.....CAP prov. (C.F./P.IVA.....), Codice Ateco:, in persona del legale rappresentante *pro tempore* (di seguito, "Committente")

- ciascuna singolarmente anche detta "Parte" e congiuntamente "Parti".

Premesso che:

- a) SMACT è un centro di competenza ad alta specializzazione, con finalità consortile, costituito nella forma del partenariato pubblico-privato, fondato da 40 consorziati tra Università, Centri di Ricerca e imprese private e avente lo scopo di promuovere e realizzare progetti di ricerca applicata, di trasferimento tecnologico e di formazione su tecnologie avanzate, nel quadro degli interventi connessi al Piano nazionale industria 4.0 (conosciuto anche come Piano nazionale impresa 4.0), in attuazione dell'art. 1 comma 115 Legge 11 dicembre 2016 n. 232 ed in conformità e nel rispetto dell'art. 4 D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, del D.M. Sviluppo Economico 12 settembre 2017 n. 214, del Decreto Direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico 29 gennaio 2018 e s.m.i.;
- b) Tra i servizi offerti al mercato da SMACT, sono ricompresi anche servizi di consulenza relativi agli ambiti di cui al punto precedente, erogati direttamente da SMACT o da soggetti terzi (privati, Università o Centri di Ricerca) con cui SMACT stipula appositi contratti di subappalto;
- c) Tali servizi di Consulenza sono offerti sia ai soggetti che fanno parte dell'Innovation Ecosystem sia a soggetti ad esso estranei.

1 DEFINIZIONI

Ai fini del presente Contratto le seguenti espressioni hanno il significato qui di seguito loro attribuito:

- 1.1 “Background”: informazioni, dati, beni immateriali e diritti che sono di titolarità di una Parte o del soggetto terzo che esegue la Consulenza prima della sottoscrizione del presente Contratto.
- 1.2 “Committente”: soggetto che usufruisce dei servizi di consulenza offerti da SMACT; comprende anche i Partecipanti.
- 1.3 “Consulenza”: servizi di consulenza offerti da SMACT in forza del presente Contratto, dettagliati nel prosieguo.
- 1.4 “Partecipante”: soggetto che fa parte dell’Innovation Ecosystem ai sensi del relativo Regolamento e che usufruisce dei servizi di Consulenza.
- 1.5 “Regolamento”: il “Regolamento dell’Innovation Ecosystem di SMACT”, reperibile al link <https://www.smact.cc/ecosistema-di-dinnovazione>, che disciplina i criteri di partecipazione all’Innovation Ecosystem ed è accettato da ciascun Partecipante.
- 1.6 “Report”: il documento conclusivo contenente il resoconto delle attività di Consulenza svolte, che può includere la proposta di prodotti e servizi innovativi e/o la descrizione di possibili aree di innovazione e di sviluppo.

2 OGGETTO

- 2.1 Il presente Contratto regola i servizi di consulenza offerti da SMACT verso il corrispettivo previsto ai sensi dell’art. 6.
Il servizio di consulenza è dettagliato **nell’Allegato A – Piano delle attività**.
- 2.2 Per svolgere l’attività di Consulenza, SMACT può decidere, a propria discrezione e insindacabile giudizio, di usufruire della collaborazione di soggetti terzi, pubblici o privati.
- 2.3 Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto e sono vincolanti tra le Parti.

3 IMPEGNI DI SMACT

- 3.1 SMACT si impegna ad eseguire le attività di Consulenza secondo la diligenza richiesta dalla natura dell’obbligazione, nel rispetto delle tempistiche concordate tra le Parti.
- 3.2 SMACT si impegna a gestire e organizzare la Consulenza, oltre a coordinare l’attività dei soggetti coinvolti.
- 3.3 SMACT si impegna a fornire al Committente un Report ai sensi dell’art. 5.

4 IMPEGNI DEL COMMITTENTE

- 4.1 Il Committente si impegna a corrispondere il corrispettivo previsto all’art. 6.

- 4.2** Il Committente si impegna a collaborare con SMACT mettendo a disposizione informazioni, documenti ed eventuali materiali, strumenti, dispositivi e software necessari per lo svolgimento della Consulenza. Il Committente si impegna altresì a garantire l'accesso alle proprie strutture a SMACT e ai soggetti terzi coinvolti nell'attività di Consulenza, ove questo sia necessario per lo svolgimento dei servizi di Consulenza, secondo le modalità previamente concordate.

5 REPORT

- 5.1** SMACT o il soggetto terzo eventualmente coinvolto nella Consulenza consegneranno al Committente un Report in forma scritta, con le modalità che saranno ritenute più adeguate allo specifico contesto (testo scritto, presentazione PowerPoint, diagrammi, Codice sorgente, versioni software eseguibili, in formato cartaceo oppure digitale), salvo diverso accordo intercorso tra le Parti.
- 5.2** SMACT e gli eventuali soggetti terzi che eseguono la Consulenza si impegnano ad apportare eventuali integrazioni o modifiche al Report, ove queste siano richieste dal Committente, entro 15 giorni dalla consegna del Report, a condizione che dette modifiche non comportino la ripetizione di attività di Consulenza già svolte o l'aggiunta di nuove attività. Trascorsi i 15 giorni, il Report si intenderà come accettato e qualsiasi ulteriore modifica dovrà essere oggetto di un nuovo e distinto contratto.
- 5.3** Il Report, il suo contenuto ed eventuali diritti di proprietà intellettuale correlati sono di titolarità del Committente, che è libero di disporre, fatta eccezione per il Background di SMACT o del soggetto terzo che ha eseguito la Consulenza.
- 5.4** Il Committente riconosce che il Background di SMACT e di eventuali soggetti terzi coinvolti nella Consulenza contenuto nel Report potrebbe essere utilizzato in attività di Consulenza a favore di soggetti terzi.
- 5.5** SMACT ha facoltà di pubblicare o rendere conoscibile il Report qualora abbia ottenuto una preventiva autorizzazione scritta da parte del Committente, fatto salvo il rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dall'art. 8.
- 5.6** Fatto salvo in ogni caso il rispetto degli obblighi di riservatezza previsti nel presente Contratto ai sensi dell'art. 8, il Committente riconosce e accetta che, qualora nell'attività di Consulenza sia coinvolto un professore universitario, quest'ultimo potrà utilizzare i dati di cui sia venuto a conoscenza per fini di attività didattica o di ricerca istituzionale, con espressa esclusione di attività di ricerca commerciale svolta in conto terzi o di altre attività commerciali.

6 CORRISPETTIVO E TERMINI DI PAGAMENTO

- 6.1.** Il Committente si impegna a corrispondere il corrispettivo di seguito definito, con le descritte modalità: il corrispettivo dovuto dal Committente è pari a Euro _____ (_____/____), da versare tramite bonifico bancario a favore di SMACT S.c.p.A., causale: "fattura n. x – rif. CUP XXX", codice IBAN: IT02N0306912117100000004022 – filiale Intesa San Paolo, con le seguenti modalità:
- Euro XXXXX + IVA, al termine delle attività del WPX;
 - Euro XXXXX + IVA, all'accettazione del Deliverable X;
 - ...
 - Euro XXXXX + IVA, a saldo al termine delle attività di progetto.

I pagamenti sono da intendersi a 30 giorni data fattura. Ai sensi della L. 27 dicembre 2017 n. 205, dette fatture saranno emesse in formato elettronico e riporteranno il **Codice Univoco** _____.

- a) Nel caso in cui il Committente presenti un'apposita e idonea fideiussione bancaria o assicurativa che riporti termini accettabili per SMACT, SMACT si impegna ad accettare dilazione del pagamento fino alla fine del progetto e della disponibilità del cofinanziamento.
- b) Le fatture non saldate di cui al comma precedente potranno essere utilizzate dal Committente per la rendicontazione del progetto.
- c) All'avvenuto accredito da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy di ciascuna tranche di cofinanziamento e della relativa comunicazione da parte di SMACT, le fatture non saldate diverranno immediatamente pagabili. Tale pagamento costituirà perfezionamento della rendicontazione e potrà quindi abilitare l'erogazione effettiva del contributo. Il pagamento sarà in ogni caso dovuto a SMACT, a prescindere dall'avvenuto riconoscimento del contributo ministeriale.

6.2. Nel caso in cui il Committente ritardi nel pagamento di una somma dovuta per più di 30 giorni dalla scadenza prevista, SMACT si riserva il diritto di interrompere le attività di ricerca fino al pagamento.

6.3. Ove il Committente sia tenuto per legge ad effettuare una detrazione dall'imposta sul reddito o ad applicare una ritenuta fiscale alla fonte sulle somme direttamente dovute a SMACT ai sensi del presente Contratto, si obbliga ad effettuare tempestivamente il versamento degli importi dovuti alle autorità fiscali competenti e a fornire senza indugio a SMACT le ricevute fiscali ufficiali o altri documenti rilasciati dalle autorità fiscali in questione atti a comprovare il diritto a uno sgravio fiscale.

7 DURATA

7.1 Il presente Contratto avrà efficacia dal **XX/XX/XXXX al XX/XX/XXXX** e comunque fino alla conclusione del piano delle attività indicati nell'Allegato A, salvo che venga risolto anticipatamente da una delle Parti ai sensi di quanto previsto dal presente Contratto o nelle ipotesi previste per legge.

7.2 Per la migliore esecuzione delle attività e per verificarne l'avanzamento, le Parti programmeranno incontri periodici.

7.3 Sono esclusi qualsiasi proroga o rinnovo del presente Contratto.

8 RISERVATEZZA

8.1 Le Parti si impegnano a mantenere la riservatezza delle informazioni di valore strategico e/o economico e relative al *know-how* di cui sono entrate in possesso nello svolgimento dell'attività di Consulenza, che siano espressamente qualificate come "riservate" o debbano essere ritenute tali in base alle prassi in uso nel settore di riferimento. A titolo esemplificativo e non esaustivo, le Parti si impegnano a mantenere la riservatezza di informazioni relative a segreti aziendali, a prodotti o servizi, a clienti o ad analisi di mercato.

8.2 Ciascuna Parte si impegna altresì a non utilizzare le informazioni riservate dell'altra Parte per finalità diverse o ulteriori rispetto all'esecuzione delle attività di Consulenza e a restituirle o distruggerle immediatamente nel caso di richiesta scritta da parte del legittimo titolare.

- 8.3** È fatto in ogni caso salvo l'art. 8 del Regolamento, che disciplina l'obbligo di riservatezza per tutti i soggetti partecipanti all'Innovation Ecosystem.
- 8.4** Le Parti si impegnano a far osservare gli obblighi di riservatezza ai propri collaboratori, dipendenti e agli eventuali soggetti terzi che eseguiranno l'attività di Consulenza, che abbiano la necessità di accedere alle informazioni riservate.
- 8.5** Ove una Parte intenda comunicare a soggetti terzi, diversi da quelli indicati al comma 4, informazioni riservate dell'altra Parte, dovrà preventivamente richiedere apposita autorizzazione scritta al legittimo titolare.
- 8.6** L'obbligo di riservatezza non può riguardare informazioni:
- a) che erano note alla Parte che le riceve prima dell'inizio del presente Contratto; oppure
 - b) che una Parte riceve da un soggetto terzo indipendentemente dal presente Contratto; oppure
 - c) la cui divulgazione sia imposta dall'osservanza di disposizioni di legge o di regolamento, o dall'attuazione di un provvedimento di una pubblica autorità, purché le Parti si siano previamente consultate circa le modalità e i contenuti di tale divulgazione, salvo diversa previsione di legge o di regolamento;
 - d) che al momento della sottoscrizione del presente Contratto siano di pubblico dominio, oppure divengano tali senza che ci sia stata una violazione degli obblighi di riservatezza.
- 8.7** L'obbligo di riservatezza è vincolante per tre anni dalla cessazione della Consulenza.

9 RESPONSABILITÀ

- 9.1** Il Committente riconosce e accetta che SMACT ed eventuali soggetti terzi incaricati della Consulenza non garantiscono né possono garantire che le innovazioni, le soluzioni, le analisi e i Report forniti siano suscettibili di essere commercializzati, né che siano idonei per un particolare scopo.
- 9.2** SMACT ed eventuali soggetti terzi incaricati della Consulenza altresì non garantiscono né possono garantire che le innovazioni, le soluzioni, le analisi e i report forniti non violino diritti di proprietà intellettuale.
- 9.3** Il Committente terrà SMACT indenne da eventuali conseguenze dannose derivanti da errori o omissioni nella gestione o rendicontazione della Consulenza, imputabili al Committente stesso e tali da inibire l'erogazione dell'eventuale co-finanziamento da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

10 RECESSO

- 10.1** Il Committente può recedere in qualsiasi momento dal presente Contratto inviando una comunicazione scritta a SMACT con un preavviso di almeno 30 giorni.
- 10.2** In ogni caso il Committente sarà tenuto a corrispondere a SMACT quanto dovuto in proporzione alle attività già svolte da parte di SMACT, oltre ad eventuali costi già impegnati da SMACT per l'erogazione della Consulenza.

11 FORZA MAGGIORE

- 11.1** Le Parti non potranno essere ritenute responsabili per inadempimenti e/o danni a conseguenza di un evento di forza maggiore, cioè:
- a) un evento al di fuori del controllo delle Parti;
 - b) un evento che non era ragionevolmente prevedibile al momento della stipula del presente Contratto;
 - c) un evento che non è ragionevolmente possibile evitare o a cui non è ragionevolmente possibile porre rimedio.
- 11.2** A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono eventi di forza maggiore: calamità naturali, incendi, inondazioni, sciopero, boicottaggio, serrata, guerra (dichiarata o non), guerra civile, sommosse e rivoluzioni, provvedimenti di qualsiasi autorità pubblica o governativa, sia locali che nazionali, ivi incluse leggi, ordinanze, norme e regolamenti e qualsiasi altra evenienza simile o differente.
- 11.3** Qualora si verifichi un evento di forza maggiore, la Parte che intende avvalersi di tale clausola dovrà darne tempestivamente comunicazione per iscritto all'altra Parte, indicando l'evento che ha dato luogo alla forza maggiore e i suoi effetti.
- 11.4** Alla cessazione dell'evento di forza maggiore, la Parte è tenuta a darne tempestivamente comunicazione per iscritto all'altra Parte. Il ritardo nella comunicazione può comportare il risarcimento del danno.
- 11.5** Qualora l'evento di forza maggiore duri per un periodo superiore a 30 giorni, ciascuna Parte avrà diritto alla risoluzione del presente Contratto.

12 MODIFICAZIONI

- 12.1** Nel corso della Consulenza, le Parti potranno concordare per iscritto eventuali aggiornamenti e/o modifiche al Piano delle attività che si rendano opportuni o necessari per il miglior esito delle attività stesse, o che siano suggeriti dalla natura dei risultati nel frattempo conseguiti.

13 REFERENTI DELLE PARTI E COMUNICAZIONI

- 13.1** Il referente di SMACT per tutte le attività relative al presente Contratto è
Contatto: (indirizzo e-mail).
- 13.2** Il referente del Committente per tutte le attività relative al presente Contratto è
Contatto: (indirizzo e-mail)
- 13.3** Ciascuna Parte potrà modificare in ogni momento il proprio referente con comunicazione scritta da inviarsi all'altra Parte, contenente l'indicazione del nominativo del nuovo referente e della data dalla quale decorre il nuovo incarico.

14 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- 14.1** Le Parti dichiarano:

a) che tratteranno, ciascuna in qualità di Titolare del trattamento, i dati personali cui avranno accesso ai fini dell'esecuzione del presente Contratto nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") e di tutte le norme applicabili in materia di protezione di dati personali e adottando misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate;

b) che i dati personali forniti sono esatti e veritieri e che degli stessi dispongono legittimamente.

14.2 SMACT tratterà i dati personali del Committente e di soggetti ad esso collegati nei limiti di quanto necessario per l'esecuzione del presente Contratto, in conformità a quanto previsto dall'"Informativa privacy Innovation Ecosystem" o dall'"Informativa privacy clienti", allegate al presente Contratto.

15 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

15.1 Nel caso di controversie e contestazioni relative al presente Contratto, le Parti convengono di addivenire ad una loro soluzione bonaria nel termine di 20 giorni dalla prima contestazione inviata tramite raccomandata a/r o posta elettronica certificata (PEC). Trascorsi inutilmente detti termini, le Parti potranno adire l'autorità giudiziaria e convengono espressamente che sarà esclusivamente competente il Foro di Venezia.

16 ONERI FISCALI

16.1 Il presente Contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, a cura e spese della Parte richiedente.

16.2 Il presente Contratto è soggetto all'imposta di bollo sin dall'origine ai sensi dell'art. 2, parte I del DPR 642/72 e s.m.i.; le spese di bollo sono a carico del Committente.

* * *

Allegati:

Allegato A – Piano delle attività

Allegato B – Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

Allegato C – Informativa privacy

Per il COMMITTENTE:

Per SMACT scpa

RagioneSocialeCommittente

Con sede in: via e numero civico

CAP, Città

P.IVA

Firmato digitalmente:

Firmato digitalmente:

Nome Cognome

Nome Cognome

titolo

titolo

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 Codice civile, il Committente dichiara di approvare specificamente le seguenti clausole: art. 3 ("Impegni di SMACT"), art. 4 ("Impegni del Committente"), art. 5 ("Report"), art. 8 ("Riservatezza"), art. 9 ("Responsabilità"), art. 10 ("Recesso"), art. 15 ("Risoluzione delle controversie").

Per il COMMITTENTE:
